



COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 43 DD. 22.12.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Enzo DUCHINI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI COMPENSI DA ATTRIBUIRE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 1

Premesse ed ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplina le modalità e la quantificazione dei compensi da attribuire ai componenti le commissioni comunali.
2. Le commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, intese quali organismi di articolazione del Consiglio Comunale, sono composte esclusivamente da consiglieri comunali e l'attribuzione dei compensi non soggiace alla disciplina del presente regolamento.

ART. 2

Individuazione delle Commissioni Comunali

1. Le commissioni comunali alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle previste dalla legge e dallo statuto e che esemplificativamente si elencano:
 - Commissione elettorale comunale;
 - Commissione edilizia comunale;
 - Commissione consiliare di cui alla L.R.30/77.

ART. 3

Quantificazione del compenso

1. Ai componenti le commissioni previste dall'art. 2 del presente regolamento è dovuto, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della commissione, un gettone di presenza pari al 50% del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. Tale importo sarà soggetto ad automatico adeguamento in relazione alle variazioni dell'importo del gettone di presenza del consiglio comunale.
2. Gli importi dovuti si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.
3. La liquidazione del gettone di presenza avrà cadenza annuale, di norma entro il mese di marzo, per le competenze maturate nell'anno precedente, con determinazione del Responsabile del rispettivo Servizio.

ART. 4

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'indennità di presenza del consiglio comunale.
2. In considerazione del vuoto normativo che si è verificato in materia a seguito dell'abrogazione della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché delle precise indicazioni formulate dalla Direzione Regionale per le Autonomie Locali, i medesimi criteri previsti dal presente regolamento per la quantificazione del gettone di presenza verranno adottati anche per l'anno 2000.